



COMUNE di CASTELLANETA

PROVINCIA DI TARANTO

Ufficio S.U.A.P.

Tel.: 099/8497209/210 Fax: 099/8497212

COMUNE DI CASTELLANETA UFFICIO PROTOCOLLO 2 AGO. 2017 18363 Prot. N.	Ordinanza di cessazione di attività di trattenimenti musicali e/o danzanti condotta con difetto di autorizzazione svolta nel pubblico esercizio all'insegna "GARDEN CAFE" ubicato in Castellaneta Marina via Tratturello Pineto di cui è titolare il Sig. DIOMEDE Antonio Lauro, nato a Castellana Grotte (BA) il 20.03.1978 residente in Altamura (BA) via Genova n. 59 in qualità di legale rappresentante della società GARDO s.r.l.s. con sede legale in Altamura (BA) via Cassano nr.297.
--	--

ORDINANZA N. 83 DEL 2 AGO. 2017

IL SINDACO

Vista la nota del Comando Carabinieri, prot. N. 13879/1 – 1 "P" di prot. del 31.07.2017, con la quale si comunicava che nel corso di una ispezione effettuata da Ufficiali del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Taranto in data 29 e 30 luglio 2017 presso il pubblico esercizio "GARDEN CAFE" sito in Castellaneta Marina in via Tratturello Pineto, di cui risulta essere titolare il Sig. DIOMEDE Antonio Lauro nato a Castellana Grotte (BA) il 20.03.1978 residente in Altamura via Genova n. 59, veniva accertata la presenza di circa 90 autovetture nel parcheggio del bar e la presenza di circa 200 persone all'interno dell'area scoperta e recintata a servizio del bar, intrattenuti da musica e ballo con apposito servizio di DJ; la parte non esibiva alcun titolo autorizzativo in merito (SCIA per spettacoli danzanti);

Rilevato che l'organizzazione e lo svolgimento di spettacoli e trattenimenti musicali e/o danzanti, in locali privi della licenza di P.S. prevista e prescritta dall'art. 68 del T.U.L.P.S. comporta la violazione dell'art. 666 del c.p., così come modificato dal D.Lgs. 30.12.1999 n° 507;

che la medesima norma dispone che è sempre disposta la cessazione dell'attività esercitata in difetto di "Licenza di Pubblica Sicurezza". Aggiunge se l'attività svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività (per esempio bar, ristoranti, pizzerie, ecc.) nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma....è disposta altresì la **chiusura del locale**;

Dato atto che il suddetto Sig. Diomede Antonio Lauro non ha presentato richiesta per il rilascio di licenza ex art. 68 del T.U.L.P.S.;

Visto l'art. 68 del T.U.L.P.S. e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 666 del c.p., così come modificato dal D.Lgs. 30.12.1999, n° 507;

dato atto che per la particolare urgenza di procedere non è stata data formale comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo al trasgressore;

Ritenuto provvedere in merito;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 2000 e s.m.i.;

ORDINA

Al Sig. DIOMEDE Antonio Lauro, nato a Castellana Grotte (BA) il 20.03.1978 e residente in Altamura(BA) in via Genova n. 59, in qualità di trasgressore e titolare del Pubblico Esercizio all'insegna "GARDEN CAFE", con sede in Castellaneta Marina in via Tratturello Pineto l'immediata **sospensione dell'attività di pubblico spettacolo e trattenimenti danzanti fino alla presentazione di S.C.I.A. e/o richiesta di autorizzazione corredata della documentazione prevista dalla normativa vigente.**

- 1) Dare mandato al Nas CC di Taranto di notificare la presente ordinanza al suddetto DIOMEDE Antonio Lauro, come sopra generalizzato, in qualità di trasgressore e titolare del Pubblico Esercizio all'insegna "Garden Café" con sede in Castellaneta Marina in via Tratturello Pineto snc. e di verificare l'esecuzione del presente provvedimento;

- 2) Copia della presente ordinanza sarà notificata a cura del Nas CC di Taranto alla Polizia Locale del Comune di Castellaneta e al Comando Stazione CC Temporaneo di Castellaneta Marina, che sono incaricati della vigilanza per l'osservanza della presente.

Si avverte che:

- a) In caso di inottemperanza alla presente ordinanza si procederà alla denuncia all'A.G. competente all'art.650 C.P.
- b) Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla sua notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica.;

Dalla Residenza Municipale, 02 Agosto 2017

Il Responsabile della VII^a Area
Arch. Pasquale Dalò



Il Sindaco
Avv. Giovanni Guzzetti